



**Coni**

**Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali**

Prot. n. 0000133/2008

Roma, 5 giugno 2008

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali CONI Servizi S.p.a.

**Loro Sedi**

**Oggetto:** provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 (Decreto fiscale);**
- B) Decreto del Ministero della Salute 4 aprile 2008 (Doping - Revisione lista dei farmaci);**
- C) Comunicato del Ministero degli Affari Esteri (Entrata in vigore Convenzione UNESCO contro il doping);**
- D) Circolare del Ministero dei trasporti 18 febbraio 2008 (Nuovo Codice della strada – art. 9 - competizioni motoristiche su strada);**
- E) Decreto del Direttore Generale dei Trasporti 27 novembre 2007 (concessioni demaniali marittime).**

-----  
Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa sui più recenti provvedimenti legislativi statali riguardanti l'organizzazione sportiva.

**A) DECRETO LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93 (DECRETO FISCALE).**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 124 del 28 maggio 2008 il decreto legge indicato all'oggetto e recante "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie".

L'articolo 5, comma 1, del decreto – legge in argomento ha stabilito, mediante un apposito elenco allegato e con riferimento agli importi in esso individuati, la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007). Alcune delle suddette riduzioni di spesa interessano direttamente l'organizzazione sportiva.

In particolare:

- **Mondiali di ciclismo su pista – Treviso 2012** (art. 2, commi 272 – 274, legge finanziaria 2008)  
La norma prevedeva la concessione di un contributo quindicinale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008. Il decreto legge 93/2008 ha tagliato il contributo per gli anni 2008, 2009 e 2010.
- **Fondo per lo sport di cittadinanza** (art. 2, comma 564, legge finanziaria 2008)  
La norma statuiva l'assegnazione, a tale fondo, della somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.  
Il decreto legge 93/2008 ha bloccato il contributo per gli anni 2008, 2009 e 2010.
- **Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale** (art. 2, comma 566, legge finanziaria 2008)  
La norma disponeva, per l'anno 2008, il rifinanziamento di tale fondo (originariamente previsto dalla legge finanziaria 2007) nella misura di 10 milioni di euro.  
Il decreto legge 93/2008 ha bloccato tale contributo.
- **Campionati mondiali maschili pallavolo – Italia 2010** (art. 2, comma 567, legge finanziaria 2008)  
La norma stabiliva il rifinanziamento della dotazione prevista dalla finanziaria 2007 (a valere sul fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale) di 3 milioni di euro per l'anno 2008, di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di tre milioni di euro per l'anno 2010.  
Il decreto legge 93/2008 ha bloccato questi contributi.
- **Comitato Italiano Paralimpico** (art. 2, comma 568, legge finanziaria)  
La norma prevedeva il rifinanziamento della dotazione prevista dalla finanziaria 2007 di ulteriori due milioni di euro per l'anno 2008 e di un ulteriore milione di euro per l'anno 2009 e 2010.  
Il decreto legge 93/2008 ha bloccato questi ulteriori contributi. Restano fermi quelli precedentemente stanziati.

Il citato decreto – legge, entrato in vigore, ai sensi dell'articolo 6, il giorno 29 maggio 2008, passa ora all'esame delle Camere e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni (28 luglio 2008).

#### **B) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 4 APRILE 2008 (DOPING - REVISIONE LISTA DEI FARMACI)**

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 117 del 20 maggio 2008 il decreto indicato all'oggetto, emanato dal Ministro della Salute, di

concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, e recante la "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".

Sulla base del decreto in argomento, pertanto, è approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III del decreto medesimo, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2008 e riportata nell'allegato 1 al decreto stesso.

Sono, inoltre, approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II del presente decreto.

La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:

sezione 1: classi vietate;

sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;

sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 gennaio 2007 e successive modificazioni e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008.

Si fa presente, infine, che è possibile visionare e/o scaricare il suddetto decreto connettendosi al sito internet della Gazzetta Ufficiale ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)) entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

-----

### **C) COMUNICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (ENTRATA IN VIGORE CONVENZIONE UNESCO CONTRO IL DOPING).**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 97 del 24 aprile 2008 il Comunicato indicato all'oggetto e recante "Entrata in vigore della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005".

Tale comunicato statuisce che, a seguito dell'emanazione della legge 26 novembre 2007, n. 230, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare, in data 27 febbraio 2008, lo strumento di ratifica della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005. In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, la suddetta Convenzione è entrata in vigore il giorno 1° aprile 2008.

-----

**D) CIRCOLARE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI 18 FEBBRAIO 2008 (NUOVO CODICE DELLA STRADA – ART. 9 - COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA).**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 20 marzo 2008 la circolare di cui all'oggetto, recante "Nuovo Codice della Strada – Articolo 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2008".

In primo luogo, tale articolo, al comma 1, specifica che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare, per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le Federazioni sportive nazionali competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

A tale proposito, già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

In ordine alle competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'articolo 9, comma 2, del Nuovo codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

Dalla presente disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente ed in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano, pertanto, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che, per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strada ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla osta al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno, sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada, e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Non sono, invece, consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni ed alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

E', peraltro, necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del CONI, espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali, e ciò anche per verificare il <carattere sportivo> delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (comma 5, art. 9), gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata, tra l'altro, dal parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

E', inoltre, stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Nuovo codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla Direzione generale per la motorizzazione.

Sono state, altresì, prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2008. Le proposte sono state distinte in:

- ⇒ programma 2008 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente e per le quali la Direzione generale per la motorizzazione ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare stesse, e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (Allegato A);
- ⇒ programma 2008 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente, per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

Infine, la circolare in argomento rende noto, in allegato, il calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgersi nell'anno 2008 sulla base delle sottoindicate differenti specialità di gara:

- ✓ gare di velocità auto;
- ✓ gare di regolarità auto (rally);
- ✓ gare di velocità moto;
- ✓ gare di regolarità moto d'epoca.

-----

**E) DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEI TRASPORTI 27 NOVEMBRE 2007  
(CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME)**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 22 marzo 2008 il decreto di cui all'oggetto, recante "Aggiornamenti relativi all'anno 2008 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime".

In particolare, il presente decreto stabilisce che le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2008, applicando l'aumento del 2,50% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2007.

Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2008.

E', inoltre, precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la misura minima di canone di euro 314,96 - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è elevata ad euro 322,99.

Si applica, infine, la misura minima di euro 322,99 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo le precedenti disposizioni, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

-----  
Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Raffaele Pagnuzzi